



**ASSOCIAZIONE
CULTURALE-RICREATIVA
AVENTINO CLUB APS**

STATUTO



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato qui registrato il 10-02-2026
di n. 24 serie 3

Versamento di € 200 effettuato il 09-02-2026

STATUTO
Associazione Culturale-Ricreativa "AVENTINO CLUB"
Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione e sede)

L' "ASSOCIAZIONE CULTURALE-RICREATIVA "AVENTINO CLUB", fondata il 22.06.2012, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale trasformando ed adeguando il proprio statuto ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Il nome viene modificato in "**ASSOCIAZIONE CULTURALE-RICREATIVA AVENTINO CLUB APS**" confermando, in ogni caso, la compartecipazione e la corresponsabilità degli Enti Fondatori, impegnandoli, quindi, nel ruolo di presenza e garanzia del perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Lama dei Peligni (CH), Piazza Umberto I°, n. 30.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Chieti, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "APS" o "Associazione di Promozione Sociale" e, nel caso di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), ricomprenderà nella denominazione l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, come previsto e nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

ART. 3 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del C.T.S. e modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.4 (Attività e Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Attraverso il proprio impegno, l'associazione si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D. Lgs.3 Luglio 2017 n.117:

- Lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- Lettera e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;*
- Lettera f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- Lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse*

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;

- Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso e solidaristico;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente Statuto;
- Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, religiosi e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- Lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- Lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, l'associazione si propone di:

- svolgere attività ricreative, di accoglienza e organizzazione del tempo libero nei settori: cultura, sport, turismo, promozione del territorio, attività extrascolastiche, solidarietà sociale e ricreativa in generale;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del consumatore e più in generale del cittadino;
- favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra soci, circoli ed altre organizzazioni democratiche, anche mediante organizzazione di gemellaggi ed accoglienza di organizzazioni similari nazionali ed internazionali;
- avanzare proposte ad enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del territorio (comitati di quartiere, di settore, circoscrizionali, di scuola, d'istituto, ecc.) per un'adeguata programmazione culturale sul territorio;
- promuovere ed organizzare iniziative, servizi ed attività nei settori della cultura delle attività ricreative con utilizzo di moto e auto, dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l'attività di gestione di sale di intrattenimento, di gestione di case per ferie ed altre strutture ricettive, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio, prodotti di interesse al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi, del tempo e delle normative vigenti.

L'associazione può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento e senza alcun scopo di lucro, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 C.T.S.. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del C.T.S.. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 C.T.S..

L'associazione può fornire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande di natura non commerciale

effettuata ai propri associati presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, svolta in maniera complementare e strettamente correlata rispetto all'attività istituzionale (art. 148 TUIR).

ART. 5 (Ammissione ed esclusione)

Possono essere Soci dell'APS:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'APS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori - sono quelle persone o Enti che hanno fondato l'APS, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- Soci ordinari - sono quelle persone o Enti che condividono le finalità dell'APS e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
- Soci sostenitori - sono quelle persone o Enti che condividono le finalità dell'APS e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
- Soci onorari - sono quelle persone o Enti alle quali l'APS deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari possono partecipare alla vita amministrativa dell'Associazione ma non possono votare se non in regola con il pagamento della quota annuale.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'APS.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 15 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa non rivalutabile né rimborsabile e non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del C.T.S.;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 7 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
- Eventuale Organo di controllo (se decisa la costituzione in Assemblea)
- Eventuale Organo di revisione (se decisa la costituzione in Assemblea)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del C.T.S. che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea, informatica o telefonica tramite app di conversazione da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e all'esterno della stessa. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di amministrazione e, se eletti, degli Organi di controllo e di revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto o il bilancio economico e finanziario predisposto dal C.D.;
- approvare il programma delle attività;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego del Consiglio direttivo;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, non convocabile prima di successive 24 ore, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in regola con il versamento della quota.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza * o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. (*art. 4, co. 1, lett. D) L. n. 104/2024).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12 (Consiglio Direttivo) - Organo di amministrazione

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea, provvedendo agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- predisporre il rendiconto o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti, i contratti e le convenzioni con Enti locali, nazionali e extranazionali inerenti alle attività associative;

- assumere e gestire eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita;
- attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere specifici atti o categorie di atti in nome e per conto dell'APS, determinandone contenuto, poteri e durata
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili senza alcuna limitazione di mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica le norme del Codice civile riguardanti le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica le norme del Codice civile.

L'organo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

ART. 13 (Il Presidente e le altre cariche sociali)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri della contabilità dell'APS, a predisporre e redigere il bilancio, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa, curando pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni del presidente, dotandosi di un c/c postale o bancario su cui confluiscono tutti gli introiti dell'APS.

ART. 14 (Organo di controllo)

Se costituito, l'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del C.T.S. e smi. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del C.T.S..

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 (Organo di Revisione legale dei conti)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 C.T.S. purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 C.T.S.;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del C.T.S.;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del C.T.S..

ART. 17 (I beni)

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere liberamente consultato dai Soci.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del C.T.S. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 (Bilancio di esercizio o Rendiconto di cassa)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno

solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del C.T.S. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'APS per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 20 (Bilancio sociale)

Se previsto, è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del C.T.S..

ART. 21 (Personale retribuito)

L'APS potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (modifica dell'art. 36, comma 1 del Cts), fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associato lavoratore non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22 (Libri sociali obbligatori)

L'APS deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dal Consiglio direttivo;
- registro volontari che svolgono la loro attività anche in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Responsabilità e assicurazione degli associati)

Gli associati che, ai sensi dell'art. 17 C.T.S. e quindi non occasionali, prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del C.T.S..

ART. 24 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del C.T.S..

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 25 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.